



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi

Alla Semplifica Imprese srl

semplificaimprese@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta parere DM 37/2008 – Requisiti tecnico professionali per titolare/soci/collaboratori equiparabili ad operai specializzati”.

Si fa riferimento al quesito inviato da codesta Società, relativo alla corretta interpretazione dell'art. 4, punto 2, del DM 37/2008, concernente il lasso di tempo necessario alla maturazione dei requisiti professionali di cui all'art. 1, lettere b), c), d) da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori.

In particolare si chiede se la durata della collaborazione prevista per i titolari-soci-collaboratori si possa equiparare a quella del dipendente operaio con la qualifica *specializzata* (3 anni), ovvero se il titolare-socio-collaboratore che presti opera nella propria azienda in assenza di titoli di studio debba svolgere, come indicato nel secondo periodo del comma 2, dell'art. 4, del DM 37/08, un periodo sempre non inferiore a 6 o 4 anni.

Per rispondere al quesito, si riporta il testo di legge per comodità ed immediatezza di consultazione.

Il comma 2 dell'art. 4 del DM 37/2008 dispone letteralmente

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) (vale a dire diploma + 2 anni di inserimento in un'impresa del settore) e c) (vale a dire attestato + 4 anni di inserimento in un'impresa del settore) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) (vale a dire 3 anni di esperienza lavorativa specializzata) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Premesso quanto sopra è da ritenersi ingiustamente penalizzante per il titolare, i soci e i collaboratori familiari in possesso o del diploma di cui alla lettera b) ovvero in possesso dell'attestato di cui alla lettera c), dover rimanere inseriti per 6 anni nell'impresa del settore al fine di maturare lo stesso requisito professionale che qualsiasi altro collaboratore con lo stesso titolo di studio maturerebbe in 2 o 4 anni di collaborazione tecnica continuativa.



Pertanto, l'interpretazione corretta sembrerebbe essere quella secondo cui il titolare, i soci e i collaboratori familiari senza titolo di studio maturino il requisito tecnico professionale svolgendo attività di collaborazione tecnica continuativa generica per 6 anni mentre, se in possesso del titolo di studio, debbano svolgere la medesima attività o per 2 anni, se diplomati, ovvero per 4 anni, se titolari di attestato. Solo l'attività di collaborazione tecnica specializzata - ossia con inquadramento formale nella corrispondente categoria del CCNL applicabile - consente di maturare il requisito in tre anni.

Ogni ulteriore aspetto valutativo e di analisi del caso concreto, alla luce delle competenze attribuite per legge, è demandato all' Ente camerale, responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Loredana Gulino

Firmato digitalmente da:Loredana Gulino
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:21/02/2022 17:26:37